

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2849/93 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1993

relativo alla modulazione del prezzo di entrata per taluni ortofrutticoli originari dei paesi terzi mediterranei

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3488/89 del Consiglio, del 21 novembre 1989, che stabilisce le modalità decisionali relative ad alcune disposizioni previste per prodotti agricoli nel quadro degli accordi mediterranei<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2,considerando che, conformemente agli accordi conclusi con vari paesi terzi mediterranei, la Comunità può decidere una differenziazione del prezzo di entrata per taluni ortofrutticoli originari di tali paesi, tenendo conto dei bilanci annui degli scambi stabiliti per prodotto e per paese in applicazione del regolamento (CEE) n. 451/89 del Consiglio, del 20 febbraio 1989, relativo alla procedura da applicare a taluni prodotti agricoli originari di alcuni paesi terzi mediterranei<sup>(2)</sup>;

considerando che l'esame delle prospettive delle correnti di esportazioni dei paesi terzi mediterranei, considerate nell'ambito dell'andamento generale del mercato comunitario, evidenzia l'opportunità di porre in essere la modulazione del prezzo di entrata per le arance, le clementine, i mandarini e altri simili ibridi di agrumi, nonché per i limoni e i pomodori;

considerando che, per ciascuno dei prodotti in causa, la modulazione del prezzo di entrata deve riguardare l'importo da dedurre, quale dazio doganale, dai corsi rappresentativi rilevati nella Comunità ai fini del calcolo del prezzo d'entrata di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93<sup>(4)</sup>; che, secondo i prodotti e le origini, per il raggiungimento dell'obiettivo perseguito appaiono consone riduzioni pari ad un terzo, a seconda dei casi, o di cinque sestimi, da applicarsi durante i periodi di scambi; che tali riduzioni devono essere applicate limitatamente a quantitativi prestabiliti, in conformità degli accordi mediterranei;

considerando che la suddetta modulazione del prezzo di entrata è prevista per quantitativi determinati, che devono

essere contabilizzati durante i periodi fissati negli accordi; che tale contabilizzazione si effettua nel quadro del controllo statistico posto in essere per la gestione dei contingenti;

considerando che è tuttavia opportuno predisporre un sistema di sorveglianza comunitaria per i pomodori originari del Marocco importati nella Comunità durante il mese di maggio, dato che in questo periodo non si applicano contingenti;

considerando che non appena sono raggiunti i quantitativi previsti dagli accordi mediterranei e riportati nel presente regolamento la Commissione ne informa gli Stati membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto all'articolo 24, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72, per ciascuno dei prodotti originari dei paesi terzi mediterranei in allegato, l'importo da dedurre quale dazio doganale dai corsi rappresentativi rilevati è ridotto della percentuale indicata nello stesso allegato nei periodi e limitatamente ai quantitativi ivi indicati.

*Articolo 2*

1. Le importazioni di pomodori freschi o refrigerati di cui al codice NC 0702 00 originari del Marocco sono sottoposte a sorveglianza comunitaria nel corso del mese di maggio.

2. Le imputazioni ai quantitativi previsti si effettuano man mano che i prodotti vengono presentati in dogana sulla scorta di dichiarazioni di immissione in libera pratica e di un certificato di circolazione delle merci.

Una merce può essere imputata a tale quantitativo solo se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data a decorrere dalla quale non è più applicabile il regime preferenziale.

Il grado di utilizzazione dei quantitativi è constatato a livello comunitario in base alle importazioni imputate secondo le modalità stabilite nei commi precedenti.

<sup>(1)</sup> GU n. L 340 del 23. 11. 1989, pag. 2.<sup>(2)</sup> GU n. L 52 del 24. 2. 1989, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.